



associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola  
ADERENTE ALL'ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION

## Osservazioni e proposte di modifica dell'Anp sulla bozza di schema di decreto legislativo ex art. 5 della legge n. 53/2003 *Incontro al MIUR (Uff. Legislativo), 1 febbraio 2005*

Si tratta di un testo completamente diverso - in senso peggiorativo - rispetto a quello già presentato e discusso a luglio in una sessione informativa con le organizzazioni sindacali.

Queste le principali criticità che a nostro avviso si rilevano:

- la formazione iniziale ed il reclutamento degli insegnanti avviene a numero programmato sulla base dell'effettivo fabbisogno di docenti, **ma si applica solo al 50% dei posti disponibili**; non è previsto infatti, neppure gradualmente, il superamento del sistema delle graduatorie, contenuto invece nel vecchio testo;
- **sparisce il ruolo attivo delle scuole autonome**, che era invece presente nel processo di formazione e reclutamento delineato dal vecchio testo: le scuole riceverebbero - come ora - i docenti abilitati **mediante assegnazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base di apposite graduatorie. Non è più previsto** - infatti - **l'albo regionale dei docenti**, presente invece nel vecchio testo, dal quale le scuole avrebbero attinto secondo le proprie effettive necessità;
- **sparisce il ruolo del dirigente della scuola nel procedimento di valutazione** dell'"anno di applicazione" (anno di prova) che precede l'immissione in ruolo; nel testo di luglio 2004, il comitato di valutazione si esprimeva *"tenuto conto degli elementi di valutazione forniti dal tutor e dal dirigente dell'istituzione scolastica"*; nel testo attuale, invece, è scomparso il riferimento al dirigente. Svanisce pertanto la sua funzione di valutazione e resta solo quella formale di garanzia;
- **non è prevista una fase transitoria nella quale utilizzare** - neanche per un'aliquota dei posti disponibili, come era invece stabilito nel vecchio testo - **i docenti specializzati nelle SSIS e nei Corsi di Laurea per la Formazione Primaria**. Si tratta di un evidente accanimento nei confronti di risorse professionali che andrebbero invece valorizzate. In questo settore si prosegue, invece, sulla strada della loro ulteriore

Viale del Policlinico 129/a, 00161 Roma Tel. +39 06 44245820-44243262 Fax +39 06  
44254516  
www.anp.it e-mail anp@anp.it

CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITA'  
FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITA' DELLA FUNZIONE PUBBLICA





penalizzazione, come è già avvenuto con la normativa sul precariato recentemente approvata dal Parlamento su impulso del Governo (Legge n. 143/2004).

- va infine ricordato che proprio la Legge n. 143/2004 (all'art. 3-quater), stabiliva che in occasione dell'adozione di decreti di attuazione dell'art. 5 della Legge n. 53/2003, si doveva tenere conto In della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio nelle SSIS e nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Non vi è traccia di ciò nel testo dello schema di decreto.

Nelle note che seguono, riportate a fronte del testo dello schema, sono indicate le **proposte di modifica** che - ad avviso dell'Anp – rimuovono le criticità di cui sopra.



Schema di D.Lgs. ex art. 5 della Legge n. 53/2003	Note
<p><b>Articolo 1 (Finalità)</b></p> <p>1. I docenti delle varie comunità di apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione.</p> <p>2. La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo e di secondo grado, è finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici.</p> <p>3. La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione del rendimento che agli esiti finali.</p>	
<p><b>Articolo 2 (Formazione iniziale e reclutamento dei docenti)</b></p> <p>1. Il percorso di formazione iniziale dei docenti, affidato alle università ed alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è preordinato all'accesso all'insegnamento.</p> <p>2. Per l'accesso all'insegnamento nella scuola statale il predetto percorso è connesso con la relativa procedura concorsuale, secondo la specifica procedura selettiva definita dal presente articolo.</p> <p>3. La procedura selettiva di cui al comma 2 è finalizzata alla copertura <del>della quota di posti riservata al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 399, comma 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e successive modificazioni</del>, e si articola nelle seguenti fasi:</p> <p>a) formazione iniziale e conseguimento della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello, aventi valore abilitante, rispettivamente presso le università o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale o coreutica, previa selezione per l'ammissione ai relativi corsi, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4;</p> <p>b) ammissione ad un anno di applicazione presso un'istituzione scolastica, mediante la</p>	<p><b>La procedura dovrebbe applicarsi a tutti i posti disponibili, non soltanto - quindi - al 50% di essi. Si propone pertanto una possibile riformulazione del testo:</b></p> <p>"3. La procedura selettiva di cui al comma 2 è finalizzata alla copertura <b>di tutti i posti disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati a livello regionale</b>, e si articola nelle seguenti fasi:"</p>



Schema di D.Lgs. ex art. 5 della Legge n. 53/2003	Note
<p>stipulazione dell'apposito contratto di formazione lavoro di cui all'articolo 5, comma 11, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53, secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 11, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto;</p> <p>c) valutazione da parte dell'istituzione scolastica presso cui è stato svolto l'anno di applicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6,7,8 e 9.</p> <p>4. Per l'accesso all'insegnamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale, le Regioni possono avvalersi del canale formativo di cui al presente decreto legislativo, in connessione con le procedure selettive disciplinate dai rispettivi ordinamenti.</p>	
<p><b>Articolo 3</b> <b>(Formazione iniziale dei docenti)</b></p> <p>I. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari dignità e si svolgono presso le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.</p> <p>2. <b>Con uno o più decreti</b> adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni sono individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.266 del 12 novembre 2004:</p> <p>a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche interfacoltà o interuniversità, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui al comma 1;</p> <p>b) <b>il profilo formativo e professionale del docente;</b></p> <p>c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;</p> <p>d) i relativi ambiti disciplinari;</p> <p>e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all' 80% dei complessivi 120 crediti formativi universitari, e per non più del 25% dell'area pedagogico-</p>	<p><b>Rimane, come nel vecchio testo, la determinazione del profilo professionale del docente tramite decreto ministeriale. Riteniamo che, per la centralità di questa materia - che riveste carattere di interesse generale per il Paese - gli aspetti generali e fondanti del profilo culturale e professionale andrebbero, invece, definiti da un apposito provvedimento avente valore di legge e non di atto amministrativo. Ciò potrebbe realizzarsi anche attraverso l'inserimento di un apposito articolo in questo schema di decreto delegato.</b></p>



<b>Schema di D.Lgs. ex art. 5 della Legge n. 53/2003</b>	<b>Note</b>
<p>professionale, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.</p> <p>3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo (le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stages all'estero.</p> <p>4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello di cui al comma 1 sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>5. 1 corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.</p> <p>6. Con specifici decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università, con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.</p> <p>7. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per la scuola secondaria di primo grado, si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.</p> <p>8. I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53, concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai</p>	



Schema di D.Lgs. ex art. 5 della Legge n. 53/2003	Note
<p>fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina le aree disciplinari ed i settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.</p>	
<p><b>Articolo 4 (Modalità di svolgimento della procedura selettiva)</b></p> <p>1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, determina per ogni triennio rimodulabile annualmente, previa individuazione dei relativi mezzi di copertura finanziaria, sulla base di stime previsionali del numero degli alunni, anche disabili, e del turn-over del personale del triennio, la programmazione dei posti di insegnamento nelle scuole statali complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati su base regionale. La programmazione tiene conto anche dei posti formalmente comunicati dalle Regioni e dalle scuole paritarie, in ragione del fabbisogno di personale per il triennio di riferimento, computato mediante analoghi criteri previsionali.</p> <p>2. Ai fini della procedura concorsuale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce per ciascuna Regione, tra le università funzionanti nella Regione stessa, il numero dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale, tenuto conto dell'offerta potenziale delle università comunicata da ciascun ateneo ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n.264 e dell'esigenza di assicurare una equilibrata offerta formativa sul territorio. <b>Il numero dei predetti posti è pari alla quota dei posti di insegnamento da coprire nella Regione, riservata al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 399, comma 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e successive modificazioni, maggiorato del 20%.</b> Il Ministro provvede, con le stesse modalità, alla ripartizione tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi accademici di secondo livello attivati dalle medesime istituzioni..</p> <p>3. Le procedure selettive sono indette, per ciascuna Regione, per i posti da ricoprire nella Regione stessa. All'indizione provvede il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>4. L'accesso ai corsi di laurea magistrale e ai corsi accademici di secondo livello istituiti e attivati come previsto all'articolo 3, avviene previo superamento di specifiche prove selettive di</p>	<p><b>La rilevazione dovrebbe riguardare tutti i posti disponibili nella Regione, non soltanto - quindi - il 50% di essi. Si propone pertanto di modificare il testo sopprimendo la parte barrata.</b></p>



Schema di D.Lgs. ex art. 5 della Legge n. 53/2003	Note
<p>ammissione, secondo modalità e contenuti stabiliti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curricolari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati. Le commissioni preposte a tale accertamento sono nominate dalle competenti strutture accademiche, secondo modalità stabilite nel predetto decreto e sono composte da docenti universitari o da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative. Il decreto stesso determina altresì le modalità ed i criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in possesso di titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente ordinamento.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri e le modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 6, di ulteriori titoli abilitanti organizzati dalle competenti strutture didattiche degli Atenei.</p> <p>6. La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello si conseguono, unitamente all'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione, previa valutazione positiva del tirocinio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), con la discussione della tesi e il superamento di un esame di Stato, costituito da apposite prove, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da docenti universitari, o da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative, designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La laurea e il diploma abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria o, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate ai sensi dell'articolo 3, comma 7.</p> <p>7. La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello, unitamente al superamento dell'esame di Stato abilitante, danno titolo all'accesso ai ruoli secondo quanto previsto all'articolo 5</p>	
<p><b>Articolo 5</b> <b>(Accesso ai ruoli e contratto di formazione-lavoro)</b></p> <p><del>1. I laureati e i diplomati abilitati ai sensi dell'articolo 4, comma 6 sono collocati, a cura degli uffici scolastici regionali, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in</del></p>	<p><b>Verrebbe istituito un sistema di graduatorie regionali, che non erano previste nel vecchio testo. Quest'ultimo prevedeva infatti "un apposito Albo regionale" al quale le scuole avrebbero</b></p>



Schema di D.Lgs. ex art. 5 della Legge n. 53/2003	Note
<p><del>apposite graduatorie, distinte per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.</del></p> <p><del>2. L'ufficio scolastico regionale provvede all'assegnazione alle scuole degli aspiranti di cui al comma 1, nel limite dei posti messi a concorso e nell'ordine delle graduatorie, per lo svolgimento di un anno di applicazione all'insegnamento. A tal fine, il dirigente scolastico della scuola cui l'aspirante è assegnato stipula, con lo stesso, l'apposito contratto di formazione lavoro di cui all'articolo 5, comma 4, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53.</del></p> <p><del>3. I posti così assegnati sono accantonati e destinati esclusivamente al contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui al comma 6.</del></p> <p><del>4. I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti.</del></p> <p><del>5. 4. Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio in vigore per il posto di insegnamento cui è assegnato, ad attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 6, sulla base delle indicazioni del tutor.</del></p>	<p><b>potuto attingere. Si propone una riscrittura dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, come segue</b></p> <p>1. I laureati e i diplomati abilitati ai sensi dell'articolo 4, comma 6 sono iscritti in un apposito Albo regionale istituito presso gli Uffici Scolastici Regionali, articolato per ciascuna classe di abilitazione.</p> <p>2. Ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali e delle assunzioni nelle scuole paritarie e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale, i laureati ed i diplomati specialisti abilitati all'insegnamento svolgono un anno di applicazione, con assunzione di responsabilità d'insegnamento sotto la supervisione di un tutor designato dall'istituzione interessata, nell'ambito degli appositi contratti di formazione lavoro di cui all'articolo 5, comma 4, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53, stipulati con le istituzioni o scuole interessate.</p> <p>3. Ai fini dell'assegnazione nelle istituzioni o nelle scuole degli iscritti all'Albo, le stesse, di norma, stipulano, in costanza di posti disponibili e vacanti coerentemente con la programmazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, apposite convenzioni con il Centro di Ateneo o di interateneo di cui all'articolo 6, o con le Accademie e i Conservatori interessati, con cui tra l'altro sono definiti i rapporti tra tutor e docente che svolge l'anno di applicazione.</p> <p><b>Il comma 4 è soppresso e sono rinumerati conseguentemente i successivi.</b></p> <p><b>Nel nuovo testo è scomparsa, in sede di</b></p>



Schema di D.Lgs. ex art. 5 della Legge n. 53/2003	Note
<p>6. 5. Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, ai fini dell'accesso al ruolo del personale docente delle scuole statali, o con analogo organismo da istituirsi nelle scuole paritarie e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale ai fini dell'assunzione nelle medesime scuole paritarie o nel predetto sistema, una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. <del>A seguito di giudizio favorevole espresso dal comitato, che a tal fine tiene conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor, il dirigente scolastico di cui al comma 2 stipula con l'interessato il contratto di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato, con vincolo di permanenza, per almeno tre anni scolastici, nell'istituzione scolastica o formativa presso cui è stato svolto l'anno di applicazione.</del></p> <p>7. 6. Ai fini della valutazione di cui al comma 6 la durata dell'insegnamento effettivamente svolto deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.</p> <p>8. 7. In caso di giudizio non favorevole <del>il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale,</del> <del>sentite</del> il dirigente dell'istituzione scolastica, può concedere una proroga, per un anno scolastico, del periodo di applicazione, ai fini di una nuova valutazione. La proroga è comunque disposta qualora la durata dell'insegnamento effettivamente svolto nel periodo di applicazione sia inferiore a quella indicata al comma 7.</p>	<p><b>valutazione dell'anno di applicazione, l'espressione di autonomi elementi di valutazione da parte del dirigente della scuola, che era invece giustamente prevista dal vecchio testo. Si propone pertanto la riformulazione dell'ultimo periodo di questo comma, come segue:</b></p> <p>"A seguito di giudizio favorevole espresso, tenuto conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor di cui al comma 2 e dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, dai predetti organismi di valutazione, gli interessati conseguono l'assunzione nell'istituzione scolastica o formativa presso cui è stato effettuato l'anno di applicazione. A tal fine il dirigente dell'istituzione scolastica o formativa stipula con l'interessato il contratto di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato, con vincolo di permanenza, per almeno tre anni scolastici, nell'istituzione scolastica o formativa presso cui è stato svolto l'anno di applicazione.</p> <p><b>Si propone altresì – conseguentemente - la modifica del comma 7 (ex comma 8) con la soppressione della parte barrata</b></p>



Schema di D.Lgs. ex art. 5 della Legge n. 53/2003	Note
<p>9. 8. A seguito dell'assunzione a tempo indeterminato l'anno di applicazione è riconosciuto a tutti gli effetti.</p> <p>10. 9. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti impegnati nell'anno di applicazione si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola.</p>	
<p><b>Articolo 6</b> <b>(Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti)</b></p> <p>1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53, i regolamenti didattici di ateneo, disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di ateneo o d'interateneo denominata "Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti", al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto;</li><li>b) provvedere allo svolgimento, coordinandosi in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali, stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;</li><li>c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;</li><li>d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria e artigianato, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;</li><li>e) <b>collaborazione con le istituzioni di istruzione e formazione</b>, per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di <b>apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), <del>ovvero su proposta delle</del> con le istituzioni di istruzione e di formazione o loro reti, ovvero su proposta</b> di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati.</li></ul> <p>2. Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il comitato nazionale di valutazione del sistema universitario,</p>	<p><b>Vale anche per il nuovo testo (comma 1 lett. e) la critica già da noi espressa sul vecchio: il ruolo delle scuole va rafforzato nella fase di organizzazione delle attività formative rivolte ai docenti che intendono assumere funzioni di supporto e coordinamento didattico e gestionale. <u>Le "apposite convenzioni" previste per l'effettuazione di tali attività, vanno stipulate anche con le scuole e con le reti di</u></b></p>



Schema di D.Lgs. ex art. 5 della Legge n. 53/2003	Note
<p>integrato a tali fini con esperti del settore artistico e musicale e coreutico, sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'articolo 3 , in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.</p> <p>3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, le accademie di belle arti e i conservatori di musica disciplinano con delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta del consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attività.</p> <p>4. Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, l'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Università e gli IRRE:</p> <p>a) assicura lo sviluppo del sistema nazionale di e-learning a supporto della formazione in servizio degli insegnanti, curando la progettazione e la realizzazione di servizi di e-learning e di contenuti multimediali a ciò finalizzati;</p> <p>b) progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione e diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante i servizi di e-learning di cui alla lettera a).</p>	<p><b>scuole, (si veda la modifica del testo nella colonna accanto) le quali non dovranno avere meramente il ruolo di "proposta" ma essere soggetti attivi insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti (USR, INDIRE, INVALSI, etc.). Un analogo rafforzamento si dovrebbe prevedere per quanto riguarda la stipula delle convenzioni per la formazione permanente e ricorrente degli insegnanti (vedi art. 7, comma 2)</b></p>
<p>Articolo 7 (Centri di eccellenza per la formazione)</p> <p>1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge n.53 del 2003, e ferme restando le competenze delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri di ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 6 e le accademie di belle arti e i conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuovono la costituzione di Centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti delle istituzioni di istruzione e di formazione.</p> <p>2. Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'INDIRE, l'INVALSI e con gli IRRE, <del>anche su proposta delle</del> <b>con le</b> singole istituzioni di istruzione e di formazione <b>o loro reti</b>, compatibilmente con le risorse disponibili, le università, su proposta dei centri di ateneo o di interateneo, di cui all'articolo 6 e delle accademie di belle arti e i conservatori di musica, organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti.</p>	<p><b>Si veda quanto esposto a proposito del comma 1, lett e), dell'articolo 6</b></p>



Schema di D.Lgs. ex art. 5 della Legge n. 53/2003	Note
<p data-bbox="152 300 495 355"><b>Articolo 8</b> (Norme transitorie e finali)</p> <p data-bbox="152 395 1429 483">1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i corsi abilitanti speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 aprile 2004 n.97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n.143.</p>	<p data-bbox="1458 300 2092 738"><b>Non è più previsto, neppure con la gradualità del vecchio testo, il superamento dell'attuale sistema delle graduatorie per il reclutamento dei docenti. Si ritiene, invece, che ciò costituisca uno dei pregi del vecchio testo, che va pertanto recuperato, unitamente all'inserimento nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami dei docenti specializzati nelle SSIS e nei Corsi di Laurea per la Formazione Primaria. Si propone pertanto la sostituzione integrale del testo dell'art. 8 con la precedente formulazione della fase transitoria (art. 5 del vecchio testo):</b></p> <p data-bbox="1458 746 1845 802"><b>Articolo 8</b> (Norme transitorie e finali)</p> <p data-bbox="1458 810 2092 1058">1. Le graduatorie degli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami e titoli e le graduatorie permanenti del personale docente di cui alla legge 124/99, in vigore alla data di emanazione del presente decreto, vengono trasformate in graduatorie ad esaurimento ed utilizzate per le assunzioni secondo le modalità di cui al presente articolo.</p> <p data-bbox="1458 1066 2092 1249">2. In via transitoria, e fino all'esaurimento delle singole graduatorie di cui al precedente comma, il numero complessivo dei posti di accesso all'insegnamento disponibili secondo la programmazione triennale di cui all'articolo 1 e imputabili all'anno di riferimento è così ripartito:</p> <ul data-bbox="1503 1257 2092 1414" style="list-style-type: none"><li>a) il 25% ai posti di accesso ai corsi di laurea specialistica ed ai corsi accademici di 2° livello di cui al presente decreto;</li><li>b) il 25% agli idonei dei concorsi a posti e</li></ul>



Schema di D.Lgs. ex art. 5 della Legge n. 53/2003	Note
	<p>cattedre per esami e titoli;</p> <p>c) il 50% agli iscritti nelle graduatorie permanenti di cui al precedente comma.</p> <p>In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 1, i posti ad esse assegnati vanno ad incrementare la quota di cui alla lettera a).</p> <p>3. Gli insegnanti abilitati nei corsi di laurea di scienza della formazione primaria, nei corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria e nei corsi di didattica della musica sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie degli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami e titoli.</p> <p>4. Con decreto del Ministro sono disciplinati i corsi abilitanti speciali di cui all'articolo 2 della legge 143/04.</p> <p>5. Con accordo in sede di Conferenza Stato – regioni, sono determinati i criteri per la disciplina relativa al personale docente del sistema di istruzione e formazione professionale, nel rispetto di quanto previsto dai relativi Contratti Collettivi di Lavoro.</p>